

Cass. pen. Sez. I, (ud. 10-02-2004) 23-06-2004, n. 28281

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SOSSI Mario - Presidente

Dott. MOCALI Piero - Consigliere

Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere

Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere

Dott. URBAN Giancarlo - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sui ricorsi proposti da:

PUBBLICO MINISTERO PRESSO TRIBUNALE di AREZZO;

nei confronti di:

- 1) PICCINELLI SILVANO N. IL 14/04/1955;
- 2) PETTINARI ENRICO N. IL 05/01/1948;
- 3) OBREtenova LIUBOMIROVA N. IL 09/06/1970;
- 4) DRAGHI VASCO N. IL 08/04/1951;
- 5) BLAJUTI GELU N. IL 25/08/1970;

avverso ORDINANZE del 24/06/2002 GIP TRIBUNALE di AREZZO;

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. BARDOVAGNI;

letta la requisitoria del P.G..

- Considerato in:

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Con ordinanza in data 24.6.2002 il G.I.P. del Tribunale di Arezzo non convalidava l'arresto di PICCINELLI Silvano, PETTINARI Enrico, OBRETENOVA Liubomirova e DRAGHI Vasco, indagati con altri quali concorrenti in continuato favoreggiamento dell'ingresso o permanenza illegali nello Stato di giovani donne, in numero superiore a cinque, provenienti da paesi dell'Europa orientale, a fine di lucro e di avviamento alla prostituzione, nonchè per avere favorito o sfruttato la turpe attività e tenuto condotte partecipative o agevolative di associazioni internazionali dedite al reclutamento.

Osservava il giudice che non vi erano gli estremi della flagranza, non desumibile dal fatto che, in occasione dell'accesso nel locale "Top Club 2000", nella cui gestione gli indagati erano variamente coinvolti, i Carabinieri vi avessero trovato numerose "enteineuses" straniere in posizione di soggiorno irregolare.

Con altra ordinanza emessa in pari data nell'ambito dello stesso procedimento il G.I.P. non convalidava neppure il fermo di BLAJUTI Gelu, indagato per favoreggiamento dell'ingresso clandestino nello Stato dell'extracomunitaria Barbu Anca, a fine di lucro e di sfruttamento della di lei prostituzione, nonchè di attività partecipativa in associazioni internazionali dedite al reclutamento e di estorsione ai danni della Barbu. Al proposito rilevava l'inesistenza di specifici e concreti elementi sintomatici del pericolo di fuga, non desumibili nè dalla sola condizione di straniero - peraltro dimorante in Italia da oltre dieci anni, con regolare posizione di soggiorno - nè dall'entità delle pene previste per i reati contestati.

Avverso le dette ordinanze il P.M. ha proposto distinti ricorsi per Cassazione, denunciando violazione della legge processuale, mancanza o illogicità della motivazione. Quanto all'arresto, osserva che la prostituzione delle intrattenitrici del locale e il favoreggiamento dei gestori emergevano dal controllo di polizia, svolto a seguito di pregressa attività investigativa. Nell'occasione un ufficiale di P.G. si era presentato nel "Club" come cliente e aveva ottenuto la compagnia di una ragazza. Conversando con lei aveva appreso che avrebbe potuto ottenere da ciascuna "entraineuse" prestazioni sessuali a prezzo concordato con l'interessata, oltre ad un compenso destinato al gestore, proporzionato al tempo durante il quale si sarebbero intrattenuti all'esterno. Tali notizie erano state, contestualmente e subito dopo l'intervento dei Carabinieri, confermate e ampliate da "sommarie informazioni rese in caserma" dalla Barbu Anca, pure dipendente del locale. Pertanto, ai fini della sussistenza della flagranza dovevano essere valutate, insieme alla presenza delle ragazze, le altre circostanze conosciute dalla P.G. all'atto dell'intervento e rappresentate al G.I.P., considerato che il reato di favoreggiamento si realizza con il semplice apprestamento di condizioni agevolative dell'offerta sessuale mercenaria, non essendo necessario che questa venga accolta e realizzata.

Quanto all'affittacamere DRAGHI, egli aveva dato alloggio a tre delle "entraineuses" prive di permesso di soggiorno, e secondo le dichiarazioni della Barbu il compenso gli veniva direttamente versato dal titolare del locale; non vi era quindi dubbio circa la configurabilità del reato di favoreggiamento della permanenza illegale di cui al co. 5 dell'art. 12 D.L.vo 25.7.1998 n. 286.

In ordine al fermo del BLAJUTI, rileva il P.M. che elementi seriamente indicativi del pericolo di fuga erano ricavabili dalle dichiarazioni della Barbu, da cui emerge la persistenza di stabili legami con il paese d'origine, ove appunto si trovavano i beni che l'indagato aveva ricevuto "in garanzia" dalle ragazze "importate" e si svolgeva la sua attività di reclutamento; ivi egli aveva quindi accumulato consistenti interessi economici, tali da indurlo a rientrarvi per realizzarli.

I ricorsi sono infondati. Quanto alla negata convalida dell'arresto, i gravami sono circoscritti ai reati di favoreggiamento della prostituzione (per PICCINELLI, PETTINARI ed OBRETONOVA) e di agevolazione della permanenza illegale nello Stato (per DRAGHI).

Circa il primo fatto, le constatazioni della P.G. all'atto dell'arresto consentivano, secondo quanto esposto, di rilevare una situazione di favoreggiamento in atto, ma non di collegarla alla condotta degli indagati se non facendo riferimento a risultanze investigative anteriormente o subito dopo acquisite; non vi era quindi una flagranza, richiedendo l'istituto che il soggetto sia "colto nell'atto di commettere il reato" o in situazioni equivalenti (inseguimento; presenza di evidenti tracce inequivocamente collegabili e temporalmente in immediata contiguità con l'illecito).

Ne segue che l'esercizio del potere di adozione di una misura "precautelare" limitativa della libertà personale, eccezionalmente attribuito alla polizia giudiziaria, non può legittimamente fondarsi sulla mera constatazione di un fatto costituente reato, il cui collegamento alla persona dell'indagato non sia immediatamente evidente, ma derivi da elementi investigativi non contestualmente acquisiti, antecedenti o - tanto meno - posteriori, anche se consecutivamente raccolti, come nella fattispecie l'esame; in altra sede della Barbu.

Quanto al favoreggiamento di permanenze illegali da parte dell'albergatore, secondo la stessa prospettazione del ricorrente il fatto è stato rilevato dai registri contabili e dai passaporti delle straniere ospitate, custoditi nelle loro camere, sicchè da un lato non emerge la consapevolezza dell'irregolarità della loro posizione di soggiorno, dall'altro non è accertato l'"ingiusto" profitto richiesto dalla norma incriminatrice, non potendo questo essere costituito dalla mera percezione del corrispettivo per l'alloggio (che d'altra parte ben può essere versato, per i dipendenti, dal datore di lavoro).

Per quanto riguarda il fermo, il "fondato pericolo di fuga" richiesto dall'art. 384 C.P.P. deve essere attuale ed emergere da "specifici elementi", onde la dedotta sussistenza di legami ed interessi all'estero non vale di per sè a concretizzarlo per soggetto da gran tempo regolarmente dimorante nello Stato e quivi pure titolare di rilevanti interessi, leciti o illeciti.

I ricorsi vanno perciò respinti.  
P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, rigetta i ricorsi.

Così deciso in Roma, il 10 febbraio 2004.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2004